

ricevuti dal Ministero dell'Economia Nazionale e che ha la capacità di 20 litri, 2000, garantita di sicurezza per l'industria pubblica; Riconosciuto che nella località non vi è altro impianto di simil genere;

1) Ritenuto che solo un altro apparecchio esiste nel Comune o contorni del Comune di Gallinara che dista da questo Centro oltre 5 Km.; Ritenuto che il Collett è disposto a pagare per la concessione un canone al Comune di L. 20;

Delibera

Di permettere al Collett di installare nella piazza Murato: un apparecchio automatico con serbatoio di benzina per il rifornimento delle automobili a scopo di vendita alle seguenti condizioni:

- 1) La concessione avrà la durata di anni uno salvo rinnovazione;
- 2) La costruzione deve essere fatta in perfetta regola d'arte con materiale solido che dia piena garanzia di sicurezza;
- 3) al termine della concessione il Collett è obbligato a ripristinare a sue spese la località ove è situato l'impianto sopraddetto;
- 4) La cauzione da prestarsi dal Collett sarà di L. 500 -
- 5) Il canone da pagarsi al Comune per la concessione sopraddetta è fissato in L. 100 annue -

N. 160

Regolamento per l'assunzione del servizio delle pubbliche affissioni con diritto di privatità.

Visto il R.D. 11 Giugno 1928 art. n. 1399 in ordine alla obbligatorietà dell'assunzione diretta del servizio delle pubbliche affissioni con diritto di privatità, addiviene alla formazione del Regolamento per questo Comune sullo schema del Regolamento tipo redatto dalla Confederazione degli Enti Italiani e approvato dalla Confederazione dell'Industria e del Commercio, come segue: "Art. 1.°

Art. 1.°

Il Comune di Santenato Val di Cornino, appartenente alla 4.ª classe in ordine alla suddivisione di cui il R.D. 11 Giugno 1928 art. n. 1499 che approva il Regolamento per i servizi comunali delle pubbliche affissioni e delle pubblicità affine assume l'esercizio diretto del servizio delle affissioni, a senso dell'art. 1. e 15 della Legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, L. 15 ottobre 1925 art. 2578 e cioè in economia con esplicita dichiarazione a senso dell'art. 1. n. 17 della legge stessa e degli articoli 2. e 85 del Regolamento in vigore art. 108 di esercitare il servizio stesso con diritto di privatità.

Art. 2.°

Sotto la denominazione di pubbliche affissioni si comprendono

l'esposizione di cartelle, stendardi, avvisi (stampati, litografati o manoscritti) su muri propri, le pubbliche strade e piazze, e affissi sul suolo pubblico e collocati in modo da essere permanentemente e totalmente visibili dalle strade e piazze pubbliche.

Art. 3.°

Chi fini del presente regolamento non vengono considerati come pubbliche affissioni le insegne, moche ed avvisi di carattere permanente, di cui al R.D. 11 febbraio 1923 art. 352, che ai sensi dello stesso decreto sono colpiti dalla tassa sulle insegne, tocchi, cartelli, gli avvisi e gli altri segni di pubblicità esposti in locali di commercio, compresi in essi i caffè, bars, ristoranti ed altre, nelle finestre e porte a vetri dei medesimi, nell'interno o all'esterno delle vetrine, quando si riferiscono al commercio esercitato nei locali stessi.

Quadrato però i cartelli e gli avvisi esposti nelle vetrine o nelle finestre o nelle porte a vetri dei locali di commercio superiori la superficie di 50 decimetri quadrati saranno assoggettati alla tassa di affissione in base alla tariffa normale della pubblicità permanente (art. 19 del pres. Reg.) senza aumento di categoria. L'intensità per vetrine quegli spazi che in corrispondenza con l'esterno del locale di commercio, vengono destinati alla esposizione di oggetti.

Art. 4.°

La pubblicità di cui all'art. 3.° esposta con segni visibili completamente dal suolo pubblico, è considerata pubblica affissione quando non si riferisce al commercio esercitato nei locali in cui è esposta. Però in ogni caso, e qualunque sia la loro forma e superficie, esclusi dalla tassa di affissione e pubblicità di qualsiasi specie i cartellini e gli avvisi esposti nelle vetrine, nelle finestre e porte a vetri dei locali di commercio e che si riferiscono ad attività fabbricate dallo stesso commerciante.

Capo 2.°

Reservazioni

Art. 5.°

Parano esentati dal pagamento dei diritti gli avvisi e manifesti in materia elettorale limitatamente al periodo delle elezioni a cariche pubbliche, che potranno essere affissi direttamente dagli interessati. Dovranno però essere rispettate le disposizioni contenute nei regolamenti locali di polizia urbana e di edilizia. Sono parimenti esentati dal pagamento di cui sopra i



manifesti delle autorità pubbliche, che dovranno però essere affissi a cura
e spese del Comune, possibilmente in speciali tabelle all'uso esclusi-
vamente destinato. Saranno invece assoggettate al pagamento dei
diritti le affissioni di riguardanti le amministrazioni economiche
patrimoniali della Stato e degli Enti Chetari e Locali -
sono pure esenti:

a) gli avvisi relativi al culto, affissi ed esposti presso le porte delle
chiese.

b) gli avvisi affissi ed esposti in qualunque parte di un fabbricato
quanto si riferiscono ad affitti, vendite o cessioni di locali esistenti
nel fabbricato medesimo;

c) i manifesti per spettacoli o riunioni affissi o esposti esclusivamente
alle porte d'ingresso dei locali dove avvenzano gli spettacoli mede-
sime. Tali affissioni potranno eseguirsi però soltanto in due quadri
delle dimensioni non superiori a m. 2 per 3 metri ai lati di ciascuna
ingresso;

d) le affissioni o pubblicità di qualunque natura implantate o da
implantarsi lungo le strade statali fuori degli abitati ed in
vista di essi.

e) gli avvisi e le pubblicità intestati all'ufficio per le affissioni
e pubblicità istituito dalla Confederazione Generale degli Enti
Chetari e Locali;

f) i manifesti delle Associazioni sindacali costituite a norma
della legge 3 aprile 1916 n. 363, delle Associazioni autorizzate
a norma dell'art. 93 del Regio Decreto 1 luglio 1916 n. 1131
e quelli per cui l'esecuzione sia stabilita da disposizioni vigenti.

TITOLO 2°

Tariffe

Capo 1°

Norme generali per l'applicazione delle tariffe -

Art. 6°

Di regola il pagamento totale dell'imposta per ogni commissione deve
eseguirsi anticipatamente.

L'amministrazione istituirà conti correnti attivi, garantiti con au-
ticipazioni, per quei clienti che, per la molteplicità delle loro com-
missioni trovano più conveniente tale sistema di pagamento in
contanti di quello che si dovrebbe effettuare per ogni commissione -

Art. 7°

I committenti industriali o commercianti possono utilizzare le norme
le affissioni o altre forme di pubblicità per la propaganda, oltretutto
di tutti i prodotti da essi fabbricati o commercianti, anche dei prodotti

di altre ditte che siano con quelli collegati per ragioni di carattere tec-
no-industriale e di commercio commerciale, quando abbiano ad ob-
bietto il consenso di tali ditte.

Art. 8°

Per i manifesti e le inserzioni aventi scopo di pubblicità recati in lingua
straniera i diritti di tariffa sono quadruplicati.

Art. 9°

Per diritto di commissione al Comune per ogni foglio la somma di L. 20 per ogni
singola commissione. Anche questa compresa fra ordinazioni -

Art. 10°

Quando un medesimo avviso raggiunge il numero di sei fogli del fer-
mato 70 per 100, e la superficie equivalente si applica l'aumento del
50 per cento. Se raggiunge il numero di nove fogli, il prezzo verrà raddop-
piato. Se raggiunge il numero di dodici fogli, il prezzo verrà tri-
plicato.

Art. 11°

Quando un medesimo avviso raggiunge il numero di sei fogli
del fermato (ripetuto). Per le eventuali affissioni richieste per il giorno
stesso in cui sono stati consegnati i manifesti, o entro il periodo
di tre giorni per le affissioni commerciali della durata di 15 giorni
ad un anno, quando sia possibile eseguire o dovuto oltre il prezzo
della tariffa, un compenso in ragione di L. 50 per ogni cento fo-
gli o frazione di cento fogli.

Per le affissioni richieste d'urgenza e da effettuarsi di notte
o nei giorni festivi, sempre nel caso che sia possibile eseguire,
il compenso è di L. 50 per ogni cento fogli o frazione di cento fogli.

Art. 12°

Per le affissioni da eseguirsi a richiesta del committente in
località sita al di là di tre chilometri fuori dei centri abitati
del Comune e che non siano quelle indicate alla lettera d)
dell'art. 5 dovrà corrispondere, oltre i diritti di tariffa, una
indennità di trasporto, pari a L. 35 per ogni cento fogli o fra-
zione di cento fogli.

Art. 13°

Qualunque variazione ed aggiunta apposta al manifesto già af-
fisso, e che non sia di normale incambio, sarà soggetta al
pagamento di un supplemento nella misura della metà
della tariffa normale stabilita per un giorno per un fo-
glia 100 per 70.

Capo 3°

affissioni per pubblici spettacoli.

Art. 14-

Le affissioni per pubblici spettacoli godranno di uno sconto del 50% sulla tariffa calcolata per ciascun foglio ed a giorno. Qualora il Comune voglia fare uso della facoltà concessa dall'art. 27 cap. del R. D. 14 Giugno 1928-VI includerà qui l'opportuna disposizione.

Capo 4°

Pubblicità per pubblici spettacoli.

Art. 15-

Le affissioni per pubblici spettacoli godranno di uno sconto del 50% sulla tariffa calcolata per ciascun foglio ed a giorno. La superficie della pubblicità agli effetti della tassa verrà calcolata a metro quadrato. Le affissioni verranno appoggiate a quadro di metro quadrato.

La superficie verrà calcolata in base al minimo poligono entro il quale può essere circoscritto l'annuncio fatto con pitture e qualivasi altro mezzo. Coti pure per facsimili, griganti e bidoni, di barattoli, di bottiglie ecc. verrà calcolata la superficie del poligono regolare entro il quale può essere circoscritto l'oggetto.

Art. 16-

La tariffa riflette soltanto i diritti dovuti al Comune per l'espunzione del materiale di pubblicità.

Art. 17-

Qualora variazioni sostanziali appoggiate alla pubblicità seguano il inizio della durata di una nuova concessione.

Art. 18-

Qualora tutti di pubblicità affissa o sporgente sul suolo pubblico non sarà dovuta la tassa di affissione, quando sia dovuta quella per occupazione di suolo pubblico, prevista dall'art. 113 n. 5 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Capo 5°-

Pubblicità Permanente normale

Art. 19-

Per l'espunzione di cartelli, targhe, quadri, standardi ecc. facsimili, griganti e bidoni, di barattoli ecc. vige la tariffa di cui l'art. n. 3 del presente regolamento.

Art. 20-

Per le vetrinette esposte sui muri delle case e non in corrispondenza del locale dove si esercita il commercio, fuori comunque dal locale stesso, si applica la tariffa della

Pubblicità normale

Art. 21-

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno formanti la pubblicità sono costituiti da una fonte di luce. Per pubblicità illuminata, invece si intende quella che è resa visibile di notte da una fonte apposita di luce.

Per la concessione di poter esporre pubblicità luminosa o illuminata in suolo pubblico, o espone stabilmente in modo da essere permanentemente e totalmente visibile dalle vie e piazze pubbliche, vige la tariffa normale per ogni metro quadrato di cui l'art. n. 5 del presente regolamento. Il Comune potrà per questa specie di pubblicità convenire con i committenti forme speciali di abbonamento.

Art. 22-

Nessuna tassa è applicabile ai globi luminosi e illuminati, contenenti la sola indicazione del nome, ditta o marca del prodotto, quando siano collocati in luoghi dove viene fatta la vendita o la distribuzione del prodotto stesso.

Capo 7°

Pubblicità eseguita con sistemi speciali

Art. 23-

La concessione di poter esporre permanentemente alle vie, corti, piazze ecc. tele di pubblicità non potrà essere rilasciata, se non quando per la ubicazione e per le dimensioni, i disegni e le incisioni delle tele, esse non possano nuocere alla bellezza ed al decoro urbano.

Art. 24-

Per le concessioni di cui all'art. precedente verrà applicata la tariffa normale per ogni tela di cui l'art. n. 5 del presente regolamento.

Art. 25-

Qualora non si offragano motivi di pubblica sicurezza o ragioni di decoro e di polizia urbana, riconosciuti dall'Aut. Comunale, a far circolare persone con cartelli, standardi, cartelli ecc. il Comune circoscrive per la relativa concessione il diritto fisso di cui l'art. n. 7 del presente regolamento. Lo stesso diritto è dovuto al Comune per la pubblicità eseguita mediante distribuzione a mano di manifestini o biglietti per le vie e piazze pubbliche. Quando la distribuzione sia fatta dalle persone incaricate al primo comma del presente articolo non è dovuto per esse alcun diritto, oltre quello contemplato.

Art. 26-

